CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE

Prot. n. 16807

DELIBERAZIONE N. 509/CA

ESTRATTO DEL VERBALE N° 26^A DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore 12.00 nella Residenza consorziale in Lugo, P.zza Savonarola 5, si è riunito il Comitato Amministrativo dell'intestato Consorzio - convocato in data 17/12/2022 -, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

OMISSIS

\sim	\sim	 TO:
		 I ():

18) REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (ART. 20 DEL D.LGS. N.175/2016) E CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI E DEI RAPPRESENTANTI IN ORGANI DI GOVERNO DI SOCIETÀ ED ENTI AL 31/12/2020 (ART. 17 DEL D.L. N. 90/2014). DETERMINAZIONI IN MERITO

Sono presenti i Signori:

Antonio Vincenzi Presidente;

Stefania Malavolti Vice Presidente delegato; Giampietro Sabbatani Vice Presidente; Nicola Dalmonte, membro del Comitato Amministrativo.

Partecipano in qualità di Sindaci Revisori i Signori:

Pier Giorgio Morri, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; Mario Bezzi, membro del Collegio dei Revisori dei Conti.

Assenti giustificati:

Ivo Dalle Fabbriche, Enrico Montanari.

Partecipano alla seduta:

Il Direttore Generale Dott. Giovanni Costa, che assume le funzioni di Segretario, assistito dalla Dott.ssa Federica Giordano, il Direttore dell'Area Tecnico-Agraria Dott. Ing. Elvio Cangini, il Co-Direttore dell'Area Tecnico-Agraria Dott. Ing. Piero Mattarelli, il Dirigente dell'Area Distretto Montano Dott. Rossano Montuschi.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- preso atto che il predetto Testo unico si applica espressamente, secondo quanto disposto dall'art. 2, alle «amministrazioni pubbliche», intendendo con tale espressione le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, le autorità di sistema portuale e gli enti pubblici economici, ivi compresi, quindi, in tale ultima categoria i Consorzi di bonifica;
- visto l'art. 4 del T.U.S.P., il quale prescrive, al comma 1, che le Pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici "non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società";
- visto il medesimo articolo 4, il quale prevede inoltre, al successivo comma 2, che, fermo restando quanto indicato al comma 1, le Pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- visto sempre il medesimo articolo 4, il quale prevede, inoltre, al successivo comma 3 che i soggetti destinatari delle norme contenute nel predetto T.U.S.P., anche in deroga al comma 1 sopra citato, possano, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;
- fatta salva, inoltre, per espressa previsione del comma 6 del medesimo articolo 4, la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014;

- atteso che, per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., il Consorzio entro il 30 settembre 2017 ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P.;
- atteso pure che dovevano essere alienate o essere oggetto delle misure di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 20 del T.U.S.P. ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, le partecipazioni in società:
 - le cui attività non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.:
 - non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del T.U.S.P. e, quindi, per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa;
 - per le quali si verificano le seguenti condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.:
 - partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art.
 4 del T.U.S.P.;
 - società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del T.U.S.P. "Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio ... si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'art. 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 20").
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del T.U.S.P.;
- richiamata la delibera del Comitato Amministrativo n. 292 del 26.09.2017, successivamente ratificata dal Consiglio d'Amministrazione n. 29 in data 17.10.2017, di ricognizione e revisione delle partecipazioni ai sensi del D.Lgs. 175/2016 alla data del 23.09.2016;
- richiamata la propria precedente delibera n. 621 del 9.04.2019, in cui si procedeva alla ricognizione delle partecipazioni possedute dal Consorzio alla data del 31.12.2017 e in cui si dava, altresì, atto che al 31.12.2018 visto l'interesse dell'ente al mantenimento delle partecipazioni in Bonifiche Emiliane Soc. immobiliare a r.l., Società immobiliare di via di Santa Teresa s.r.l., Lepida S.p.A. la situazione rilevata al 31.12.2017 era rimasta invariata;

- richiamata, altresì, la delibera del Comitato Amministrativo n. 856 del 31.03.2020 con la quale si approvava la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Consorzio alla data del 31.12.2019 e si dava atto che, alla data sopra indicata, sussistevano le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni possedute dal Consorzio nelle seguenti società: Bonifiche Emiliane Soc. immobiliare a r.l., Società immobiliare di via di Santa Teresa s.r.l., Lepida S.p.A.;
- richiamata, infine, la delibera del Comitato Amministrativo n. 212 del 23.12.2021 con la quale si approvava la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Consorzio alla data del 31.12.2020 e si dava atto che, alla data sopra indicata, sussistevano le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni possedute dal Consorzio nelle seguenti società: Bonifiche Emiliane Soc. immobiliare a r.l., Società immobiliare di via di Santa Teresa s.r.l., Lepida S.p.A.;
- atteso che le amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del T.U.S.P. devono comunicare, per le partecipazioni in società oggetto di revisione periodica, oltre alle informazioni richieste per il censimento annuale al 31.12.2021, anche le ulteriori informazioni rilevanti per la verifica del rispetto del T.U.S.P. e l'esito della revisione:
- considerato che le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Consorzio, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni delle comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate dal Consorzio;
- considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio da compiersi anche nel caso in cui il Consorzio non possieda alcuna partecipazione;
- tenuto conto che l'esame ricognitivo delle partecipazioni detenute dal Consorzio è stato istruito dagli uffici consortili in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nelle schede che allegate alla presente sotto la lettera "A" ne formano parte integrante e sostanziale;
- visto l'esito della ricognizione riferita alla data del 31.12.2021, come risultante dall'allegato "A", dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta e ritenuto, condividendone i contenuti, di approvarlo anche nelle motivazioni e nelle conclusioni, secondo le quali sussistevano le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni in Bonifiche Emiliane Soc. immobiliare a r.l., Società immobiliare di via di Santa Teresa s.r.l., Lepida S.p.A.;
- ritenuto pertanto di approvare la suddetta ricognizione nei termini sopra delineati;
- udito il parere favorevole dei dirigenti consorziali presenti;
- visto l'art. 28 dello Statuto consorziale in vigore;
- visto l'art. 49 della L.R. Emilia Romagna 24.03.2004 n. 6;
- all'unanimità dei voti

Delibera

- 1) le premesse formano parte integrante del presente atto deliberativo;
- 2) di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Consorzio alla data del 31.12.2021 accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che alla data sopra indicata, per le motivazioni singolarmente espresse nell'allegato "A", sussistevano le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni possedute dal Consorzio nelle seguenti società: Bonifiche Emiliane Soc. immobiliare a r.l., Società immobiliare di via di Santa Teresa s.r.l., Lepida S.p.A.;

SOCIETA'	N. QUOTE/AZIONI DETENUTE	CONTROVALORE	OGGETTO DECISIONE	MOTIVAZIONE
Bonifiche Emiliane Soc. Immobiliare a r.l.	1 quota corrispondente al 2,16% del capitale sociale	22 4,64 euro	da mantenere	La partecipazione alla società è finalizzata ad ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio ex art. 4, comma 3, T.U.S.P.
Società Immobiliare di via di Santa Teresa s.r.l.	662 quote corrispondenti allo 0,026% del capitale sociale	1.707,96 euro	da mantenere	La partecipazione alla società è finalizzata ad ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio ex art. 4, comma 3, T.U.S.P.
Lepida s.p.a.	1 azione corrispondente allo 0,0015% del capitale sociale	1.000,00 euro	da mantenere	La partecipazione alla società è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, in quanto consente la realizzazione, gestione e fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga

La riunione ha avuto termine alle ore 13.00

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL SEGRETARIO F.to Dott. Giovanni Costa

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Dott. Giovanni Costa

IL PRESIDENTE F.to Avv. Antonio Vincenzi